



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, i Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica  
**Divisione IV "Promozione della Concorrenza e semplificazioni per le imprese"**

### Risoluzione n. 116556 del 27 aprile 2016

Oggetto: ***Titolare rivendita di generi di monopolio con relativa tabella riservata – Quesito in merito alla possibilità di porre in vendita album e relative figurine***

Si fa riferimento alla nota inviata per e-mail, con la quale codesto Comune chiede di conoscere se i titolari di rivendite di generi di monopolio in possesso della tabella speciale ad essi riservata possono porre in vendita anche album e relative figurine, ovvero se debbano inoltrare una Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) al Comune competente per territorio.

Al riguardo, la scrivente Direzione Generale rappresenta quanto segue.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 114 del 1998, ad opera dell'articolo 26 dello stesso, è stato abrogato il D.M. n. 375 del 1988 ad esclusione del comma 9 dell'articolo 56 e dell'allegato 9.

La disciplina introdotta dal decreto legislativo in parola non ha avuto diretta conseguenza sulle disposizioni in materia di tabelle riservate, le quali sono rimaste vigenti e disponibili per i soggetti espressamente indicati al citato comma 9 dell'articolo 56, che intendano dotarsene.

Pertanto, anche in considerazione del vantaggio consentito dalle norme di porre in vendita in regime esclusivo alcuni prodotti (carburanti, prodotti di monopolio e specialità medicinali), i titolari di tali tabelle riservate sono stati esclusi dalla possibilità di usufruire dell'ampliamento automatico al settore merceologico alimentare o non alimentare corrispondente alla tabella merceologica oggetto dell'autorizzazione commerciale, ampliamento che possono comunque conseguire mediante SCIA, se la vendita rientra nei limiti prescritti per gli esercizi di vicinato e se in possesso degli eventuali ulteriori requisiti richiesti.

In particolare, il contenuto della tabella merceologica riservata ai titolari di rivendite di generi di monopolio, istituita dall'art. 56, comma 9, del citato D.M. n. 375, e elencato nell'allegato 9 di tale decreto, con successivo D.M. 17.9.1996, n. 561, modificativo del D.M. n. 375, è stato sostituito ed ampliato con l'aggiunta, nell'elenco relativo al contenuto della tabella, di ulteriori prodotti. Per effetto di tale modifica i prodotti elencati sono consistentemente più numerosi e appartenenti sia al settore non alimentare che a quello alimentare, anche se in essi, però, non vi è ricompresa la vendita di album e relative figurine.



Fermo quanto sopra, per completezza di informazione, si precisa che, normalmente gli album di figurine sono registrati presso le cancellerie dei tribunali nelle cui circoscrizioni vengono stampati ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e quindi, ove abbiano rispettato gli ulteriori adempimenti previsti dagli articoli 2, 3, e 4, della medesima legge (indicazione del direttore responsabile e luogo e anno di pubblicazione), i medesimi sono da considerarsi rientranti nella categoria dei periodici e pertanto possono essere venduti esclusivamente dai soggetti legittimati alla vendita di quotidiani e periodici ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, che disciplina la diffusione della stampa quotidiana e periodica. In tal caso, anche i pacchetti contenenti le figurine adesive rientrano nella categoria dei periodici, in quanto queste ultime, raffigurando immagini illustrate da applicare sulle pagine dell'album in appositi spazi, ne completano il contenuto. A tal fine, la necessità di presentare apposita e specifica SCIA per la vendita non esclusiva di quotidiani e periodici sussiste pertanto anche per i titolari di rivendite di generi di monopolio che vogliono eventualmente vendere i predetti prodotti editoriali.

Solo in assenza delle suddette caratteristiche di pubblicazione periodica e, quindi, della suddetta registrazione e degli ulteriori adempimenti, i prodotti in questione possono essere venduti anche presso gli altri esercizi commerciali legittimati alla vendita dei prodotti appartenenti in generale al settore merceologico non alimentare, e quindi anche da parte dei titolari di rivendite di generi di monopolio che, in presenza delle condizioni sopra evidenziate, abbiano presentato a tal fine apposita SCIA.

IL DIRETTORE GENERALE  
*Gianfrancesco Vecchio*